

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017**  
**902/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA SOCIETÀ ALTA ENERGIA S.R.L. NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE  
117359249, 123054528, 123400459, 123404477, 124775306, 125369146, 125709848,  
125878362, 125979680, 126123289, 126226279, 127360975, 132427422, 136652628,  
136657498, 138817150, 138823682 E T0684535**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel;

- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 4725, dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Alta Energia S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità diciotto reclami, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il ritardo nella messa a disposizione dei nuovi preventivi per la connessione alla rete di altrettanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito delle richieste di modifica dei precedenti preventivi per la connessione messi a disposizione dal medesimo gestore;
2. i reclami sono stati presentati all’Autorità in data 24 ottobre 2017 (prot. Autorità 34932, 34935, 35045, 35044, 34939, 35046, 34937, 35040, 34930, 35041, 35048, 35043, 34931, 34934, 34957, 34951, 34936 e 35039 del 25 ottobre 2017), rispettivamente per le pratiche di connessione 117359249, 123054528, 123400459, 123404477, 124775306, 125369146, 125709848, 125878362, 125979680, 126123289, 126226279, 127360975, 132427422, 136652628, 136657498, 138817150, 138823682 e T0684535;
3. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione dei reclami con note del 10 novembre 2017 (prot. Autorità 36764, 36754, 36771, 36798, 36773, 36766, 36757, 36787, 36780, 36780, 36800, 36793, 36765, 36759, 36761, 36762, 36755 e 36763), rispettivamente per le pratiche di connessione 117359249, 123054528, 123400459, 123404477, 124775306, 125369146, 125709848, 125878362, 125979680, 126123289, 126226279, 127360975, 132427422, 136652628, 136657498, 138817150, 138823682 e T0684535;
4. in data 1 dicembre 2017 la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
5. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione 117359249, 123054528, 123400459, 123404477, 124775306, 125369146, 125709848, 125878362, 125979680, 126123289, 126226279, 127360975, 132427422, 136652628, 136657498, 138817150, 138823682 e T0684535 possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

#### QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l'articolo 2, comma 4, lettera a), secondo cui, per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
  - b) l'articolo 7, comma 1, secondo cui il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari al massimo a 20 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW. Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il medesimo articolo prevede che il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete sia incrementato di 15 giorni lavorativi, qualora il medesimo gestore ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche generiche di messa a disposizione del preventivo;
  - c) l'articolo 7, comma 5, secondo cui il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione entro il termine di accettazione del medesimo preventivo. In questi casi, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni;
  - d) l'articolo 7, comma 8, secondo cui il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione già accettato. In questi casi, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziare le motivazioni;
  - e) l'articolo 14, comma 1, secondo cui, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - f) l'articolo 40, comma 5, secondo cui gli indennizzi automatici previsti dal TICA sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno

lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

Con riferimento alla pratica di connessione 117359249:

7. in data 11 marzo 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Cianciarecchia, nel Comune di Avigliano (PZ);
8. in data 23 marzo 2016, il gestore, con propria lettera P20160323117359249548962, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
9. in data 3 maggio 2016, il gestore, con propria lettera P20160503117359249578308, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 117359249;
10. in data 31 maggio 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata "*dato l'obbligo del richiedente di acquisire servitù e nullaosta per la realizzazione di 7.200 m*" e pertanto è stato richiesto "*lo spostamento su Potenza*";
11. in data 21 giugno 2016, il gestore, con propria lettera P20160621125102734615282, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
12. in data 19 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160719125102734647048, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 117359249;
13. in data 27 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la

corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;

14. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627493, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
15. in data 23 novembre 2017, a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, il gestore, con propria lettera E-DIS-22/11/2017-0692184 (prot. Autorità 38493 del 24 novembre 2017), ha trasmesso una memoria in cui rinvia integralmente alla suddetta lettera E-DIS-20/10/2017-0627493.

Con riferimento alla pratica di connessione 123054528:

16. In data 25 maggio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Occhio Nero, nel Comune di Potenza (PZ);
17. in data 27 giugno 2016, il gestore, con propria lettera P20160627123054528618386, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
18. in data 25 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160725123054528651116, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 123054528;
19. in data 16 agosto 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata considerando che la soluzione tecnica indicata nel preventivo prevedeva *“la costruzione di diversi km di cavo aereo e le numerose autorizzazioni da acquisire per allacciare l'impianto”* e pertanto è stato richiesto *“lo spostamento su un nuovo sito, il quale dista pochi metri dalla MT Riserva Cancellara”* interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo;
20. in data 2 settembre 2016, il gestore, con propria lettera P20160902129496710673614, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del terzo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;

21. in data 3 ottobre 2016, il gestore, con propria lettera P20161003129496710695044, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 123054528;
22. in data 28 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del terzo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
23. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627462, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
24. in data 22 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-22/11/2017-0692186 (prot. Autorità 38304 del 23 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria in cui rinvia integralmente a quanto dedotto con la sopracitata lettera E-DIS-20/10/2017-0627462.

Con riferimento alla pratica di connessione 123400459:

25. In data 30 maggio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Chiappitelle, nel comune di Tolve (PZ);
26. in data 19 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160719123400459646695, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 123400459;
27. in data 16 agosto 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento su un nuovo sito, il quale dista pochi metri dalla [linea, NdR] MT Riserva Cancellara*", interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo, a causa della prevista "*costruzione di diversi km di cavo aereo e le numerose autorizzazioni da acquisire per allacciare l'impianto*";
28. in data 2 settembre 2016, il gestore, con propria lettera P20160902129476377673613, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
29. in data 4 ottobre 2016, il gestore, con propria lettera P20161004129476377696803, ha messo a disposizione del reclamante il

secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 123400459;

30. in data 29 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
31. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627472, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
32. in data 23 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-23/11/2017-0698463 (prot. Autorità 38490 del 24 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria in cui rinvia integralmente alle ragioni esposte nella ridetta lettera E-DIS-20/10/2017-0627472.

Con riferimento alla pratica di connessione 123404477:

33. In data 30 maggio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in Masseria d'Aquino nel Comune di Forenza (PZ);
34. in data 28 giugno 2016, il gestore, con propria lettera P20160628123404477619528, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
35. in data 19 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160719123404477646672, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 123404477;
36. in data 22 settembre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento dell'impianto su Forenza [...], sito attraversato dalla linea MT Forenza [interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo, NdR], sul quale è presente anche la pratica con codice 125368124*", a causa della "*complicata soluzione tecnica del preventivo*";
37. in data 18 ottobre 2016, il gestore, con propria lettera P20161018132251966714217, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione

- dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
38. in data 11 novembre 2017, il gestore, con propria lettera P2016111132251966729803, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 123404477;
  39. in data 29 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
  40. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627478, ha evidenziato al reclamante che il suddetto reclamo appare inammissibile per ragioni di titolarità della pratica di connessione;
  41. in data 24 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-24/11/2017-0700838 (prot. Autorità 38595 del 27 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria laddove si rinvia alle argomentazioni contenute nella precedente lettera E-DIS-20/10/2017-0627478.

Con riferimento alla pratica di connessione 124775306:

42. In data 14 giugno 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il portale produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Sarachelle nel Comune di Avigliano (PZ);
43. in data 28 giugno 2016, il gestore, con propria lettera P20160628124775306620054, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
44. in data 27 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160727124775306652706, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 124775306;
45. in data 20 settembre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento su Potenza [...], sito in prossimità della linea MT Ilpa*", interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo, a causa della "*soluzione tecnica prospettata nel primo preventivo molto onerosa*";

46. in data 7 ottobre 2016, il gestore, con propria lettera P20161007132214741706816, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
47. in data 9 novembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161109132214741728399, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 124775306;
48. in data 28 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
49. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627468, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
50. in data 24 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-24/11/2017-0700789 (prot. Autorità 38596 del 27 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria che fa integrale rinvio a quanto dedotto nella citata lettera E-DIS-20/10/2017-0627468.

Con riferimento alla pratica di connessione 125369146:

51. In data 23 giugno 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Mezzomiero nel Comune di Avigliano (PZ);
52. in data 12 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160712125369146641443, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
53. in data 9 agosto 2016, il gestore, con propria lettera P20160809125369146661469, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 124775306;
54. in data 20 settembre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello

*“spostamento su Potenza [...], sito in prossimità della linea MT Ilpa”*, interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo, a causa della *“soluzione tecnica prospettata nel primo preventivo molto onerosa”*;

55. in data 7 ottobre 2016, il gestore, con propria lettera P20161007132003165706810, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
56. in data 9 novembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161109132003165728455, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 125369146;
57. in data 28 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
58. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627475, ha evidenziato al reclamante che il suddetto reclamo appare inammissibile per ragioni di titolarità della pratica di connessione;
59. in data 24 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-24/11/2017-0700794 (prot. Autorità 38597 del 27 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria in che ripropone le osservazioni contenute nella predetta lettera E-DIS-20/10/2017-0627475.

Con riferimento alla pratica di connessione 25709848:

60. In data 1 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Fontana Lunga nel Comune di Potenza (PZ);
61. in data 21 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160721125709848649025, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
62. in data 22 agosto 2016, il gestore, con propria lettera P20160822125709848667477, ha messo a disposizione del reclamante il

- preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 125709848;
63. in data 21 ottobre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata per richiedere per l'impianto di produzione oggetto del presente reclamo "*lo spostamento su Potenza [...], sito prossimo alla linea MT Ilpa*" interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo;
  64. in data 5 dicembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161205137043203745336, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
  65. in data 23 gennaio 2017, il gestore, con propria lettera P20170123137043203765797, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 125709848;
  66. in data 27 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
  67. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627473, ha evidenziato al reclamante che il suddetto reclamo appare inammissibile per ragioni di titolarità della pratica di connessione;
  68. in data 24 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-24/11/2017-0700752 (prot. Autorità 38599 del 27 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria che rinvia a quanto dedotto con la precedente lettera E-DIS-20/10/2017-0627473.

Con riferimento alla pratica di connessione 125878362:

69. In data 1 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Fontana Quercia nel Comune di Oppido Lucano (PZ);
70. in data 21 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160721125878362649012, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a

- disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
71. in data 22 agosto 2016, il gestore, con propria lettera P20160822125878362667505, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 125878362;
  72. in data 24 ottobre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento su Acerenza*" dell'impianto di produzione, considerando che "*la soluzione tecnica prevede la costruzione di 4,5 km di cavo aereo, con immense difficoltà per l'autorizzazione*";
  73. in data 15 novembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161115135491810732423, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
  74. in data 13 dicembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161213135491810749904, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 125878362;
  75. in data 29 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
  76. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627470, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
  77. in data 24 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-24/11/2017-0700870 (prot. Autorità 38592 del 27 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria in cui rinvia integralmente alla suddetta lettera E-DIS-20/10/2017-0627470.

Con riferimento alla pratica di connessione 125979680:

78. In data 4 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il portale produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Toppa Capiazzo nel Comune di Potenza (PZ);
79. in data 21 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160721125979680649028, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata

- avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
80. in data 23 agosto 2016, il gestore, con propria lettera P20160823125979680667653, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 125979680;
  81. in data 21 ottobre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento su Potenza [...], sito prossimo alla linea MT Ilpa*", interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo;
  82. in data 25 novembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161125135991682739107, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
  83. in data 20 dicembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161220135991682755063, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 125979680;
  84. in data 29 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
  85. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627471, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
  86. in data 23 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-23/11/2017-0698462 (prot. Autorità 38491 del 24 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria di rinvio alla argomentazioni spese nella precedente lettera E-DIS-20/10/2017-0627471.

Con riferimento alla pratica di connessione 126123289:

87. In data 5 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Fontana Lunga nel Comune di Avigliano (PZ);

88. in data 21 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160721126123289649030, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
89. in data 23 agosto 2016, il gestore, con propria lettera P20160823126123289667768, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 126123289;
90. in data 20 settembre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento su Potenza [...], sito in prossimità della linea MT Ilpa*", interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo, a causa della "*soluzione tecnica prospettata nel primo preventivo molto onerosa*";
91. in data 7 ottobre 2016, il gestore, con propria lettera P20161007132239921706807, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
92. in data 9 novembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161109132239921728369, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 126123289;
93. in data 29 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
94. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627477, ha evidenziato al reclamante che il suddetto reclamo appare inammissibile per ragioni di titolarità della pratica di connessione
95. in data 24 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-24/11/2017-0700869 (prot. Autorità 38591 del 27 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria che rinvia integralmente alle osservazioni formulate nella sopracitata lettera E-DIS-20/10/2017-0627477.

Con riferimento alla pratica di connessione 126226279:

96. In data 6 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Toppa Capiazzo nel Comune di Potenza (PZ);
97. in data 25 luglio 2016, il gestore, con propria lettera P20160725126226279650458, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
98. in data 25 agosto 2016, il gestore, con propria lettera P20160825126226279669391, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 126226279;
99. in data 20 settembre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento su Potenza [...], sito in prossimità della linea MT Ilpa*" interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo, a causa della "*soluzione tecnica prospettata nel primo preventivo molto onerosa*";
100. in data 7 ottobre 2016, il gestore, con propria lettera P20161007132244180706818, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
101. in data 9 novembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161109132244180728070, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 126123289;
102. in data 29 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
103. in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627469, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
104. in data 24 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-24/11/2017-0700837 (prot. Autorità 38594 del 27 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del

procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria in cui si rifà integralmente alla suddetta lettera E-DIS-20/10/2017-0627469.

Con riferimento alla pratica di connessione 127360975:

105. In data 20 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Piano San Nicola nel Comune di Acerenza (PZ);
106. In data 4 agosto 2016, il gestore, con propria lettera P20160804127360975658566, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
107. In data 2 settembre 2016, il gestore, con propria lettera P20160902127360975673403, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 127360975;
108. In data 29 settembre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento su Acerenza [...], sito prossimo alla linea MT Forenza*" interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo;
109. In data 19 ottobre 2016, il gestore, con propria lettera P20161019132860436714551, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
110. In data 17 novembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161117132860436734023, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 127360975;
111. In data 29 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;

- 112.in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627474, ha evidenziato al reclamante che il suddetto reclamo appare inammissibile per ragioni di titolarità della pratica di connessione;
- 113.in data 24 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-24/11/2017-0700868 (prot. Autorità 38593 del 27 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria in che fa integrale rinvio ai contenuti della suddetta lettera E-DIS-20/10/2017-0627474.

Con riferimento alla pratica di connessione 132427422:

- 114.In data 30 settembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Cacabotte nel Comune di Potenza (PZ);
- 115.in data 20 ottobre 2016, il gestore, con propria lettera P20161020132427422715920, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 116.in data 21 novembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161121132427422736084, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 132427422;
- 117.in data 27 dicembre 2016, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento dell'impianto su Avigliano [...] essendo il nuovo sito prossimo alla linea MT Cappelluccia*" interessata dalla richiesta di connessione oggetto del presente reclamo;
- 118.in data 17 gennaio 2017, il gestore, con propria lettera P20170117140071946763925, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 119.in data 15 febbraio 2017, il gestore, con propria lettera P20170215140071946775289, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 132427422;

- 120.in data 27 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
- 121.in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627460, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
- 122.in data 22 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-22/11/2017-0692183 (prot. Autorità 38299 del 23 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria facente integrale rinvio a quanto argomentato con la precedente lettera E-DIS-20/10/2017-0627460.

Con riferimento alla pratica di connessione 136652628:

- 123.In data 29 novembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Toppa Capiazzo nel Comune di Potenza (PZ);
- 124.in data 22 dicembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161222136652628756630, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 125.in data 20 gennaio 2017, il gestore, con propria lettera P20170120136652628765051, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 136652628;
- 126.in data 28 marzo 2017, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata "*per ottimizzare la soluzione tecnica*" e pertanto è stato richiesto lo "*spostamento su Potenza*";
- 127.in data 20 aprile 2017, il gestore, con propria lettera P20170420147996136811803, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 128.in data 18 maggio 2017, il gestore, con propria lettera P20170518147996136821414, ha messo a disposizione del reclamante il

- secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 136652628;
- 129.in data 27 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
- 130.in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627512, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
- 131.in data 22 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-22/11/2017-0692185 (prot. Autorità 38303 del 23 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria rinviante integralmente alle osservazioni formulate nella ridetta lettera E-DIS-20/10/2017-0627512.

Con riferimento alla pratica di connessione 136657498:

- 132.In data 29 novembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località S.ra Mezzana nel Comune di Potenza (PZ);
- 133.in data 22 dicembre 2016, il gestore, con propria lettera P20161222136657498756618, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 134.in data 20 gennaio 2017, il gestore, con propria lettera P20170120136657498765229, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 136657498;
- 135.in data 22 marzo 2017, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata poiché, secondo il reclamante, il primo preventivo presentava una "*soluzione tecnica onerosa*" e pertanto è stato richiesto lo "*spostamento dell'impianto su Vaglio*";
- 136.in data 6 aprile 2017, il gestore, con propria lettera P20170406146671624807175, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo

- preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 137.in data 12 maggio 2017, il gestore, con propria lettera P20170512146671624818915, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 136657498;
- 138.in data 27 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
- 139.in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627476, ha evidenziato al reclamante che il suddetto reclamo appare inammissibile per ragioni di titolarità della pratica di connessione;
- 140.in data 24 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-24/11/2017-0700709 (prot. Autorità 38598 del 27 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria facente rinvio a quanto sostenuto nella precedente lettera E-DIS-20/10/2017-0627476.

Con riferimento alla pratica di connessione 138817150:

- 141.In data 27 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Pazzano nel Comune di Tolve (PZ);
- 142.in data 25 gennaio 2017, il gestore, con propria lettera P20170125138817150766847, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 138817150;
- 143.in data 24 marzo 2017, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata poiché, secondo il reclamante, il primo preventivo presentava una *“soluzione tecnica onerosa e impattante”* e pertanto è stato richiesto lo *“spostamento su Vaglio”*;
- 144.in data 6 aprile 2017, il gestore, con propria lettera P20170406146650187807179, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 145.in data 16 maggio 2017, il gestore, con propria lettera P20170516146650187819633, ha messo a disposizione del reclamante il

- secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 138817150;
- 146.in data 28 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
- 147.in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627481, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
- 148.in data 22 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-22/11/2017-0692187 (prot. Autorità 38301 del 23 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria laddove rinvia integralmente alla citata lettera E-DIS-20/10/2017-0627481.

Con riferimento alla pratica di connessione 138823682:

- 149.In data 27 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il portale produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in Masseria Mancusi nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ);
- 150.in data 25 gennaio 2017, il gestore, con propria lettera P20170125138823682766856, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 138823682;
- 151.in data 24 marzo 2017, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata poiché, secondo il reclamante, il primo preventivo presentava una "*soluzione tecnica onerosa e impattante*" e pertanto è stato richiesto lo "*spostamento su Vaglio*";
- 152.in data 6 aprile 2017, il gestore, con propria lettera P20170406146663204807169, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 153.in data 16 maggio 2017, il gestore, con propria lettera P20170516146663204819607, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 138823682;
- 154.in data 28 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la

corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;

- 155.in data 20 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-20/10/2017-0627482, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
- 156.in data 22 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-22/11/2017-0692188 (prot. Autorità 38302 del 23 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria con cui si rifà integralmente a quanto argomentato nella precedente lettera E-DIS-20/10/2017-0627482.

Con riferimento alla pratica di connessione T0684535:

- 157.In data 1 dicembre 2013, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Sicilia nel Comune di Potenza (PZ);
- 158.in data 19 dicembre 2013, il gestore, con propria lettera OUT-19/12/2013-0091336, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 159.in data 10 giugno 2014, il gestore, con propria lettera OUT-10/06/2014-0194661, ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità T0684535;
- 160.in data 27 ottobre 2014, il reclamante ha presentato richiesta di modifica del preventivo già accettato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata ai fini dello "*spostamento su Potenza*" a causa della "*decorrenza del contratti di diritti di superficie*";
- 161.in data 15 gennaio 2015, il gestore, con propria lettera P2015011549875208137287, ha informato il reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione per la connessione dell'impianto di produzione, il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo per la connessione sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
- 162.in data 28 gennaio 2015, il gestore, con propria lettera P2015012849875208146748, ha messo a disposizione del reclamante il secondo preventivo per la connessione, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità T0684535;

- 163.in data 27 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici per ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
- 164.in data 23 ottobre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-23/10/2017-0631263, ha ribadito la correttezza del proprio operato;
- 165.in data 22 novembre 2017, il gestore, con propria lettera E-DIS-22/11/2017-0692189 (prot. Autorità 38300 del 23 novembre 2017) e a seguito dell'avvio del procedimento per la trattazione del reclamo, ha trasmesso una memoria facente integrale rinvio alla precedente lettera E-DIS-23/10/2017-0631263.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

- 166.Con riferimento a tutte le diciotto pratiche di connessione in questione, il reclamante afferma che la comunicazione del gestore di incremento dei tempi per la messa a disposizione del nuovo preventivo, *“oltre ad essere del tutto ingiustificata ed illegittima, è altresì palesemente illecita. Infatti, la richiesta di modifica avanzata dalla reclamante – finalizzata a delocalizzare l'impianto – non ha comportato al gestore alcuna necessità di realizzare, rifare, adeguare o potenziare linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione”*. A detta del reclamante, quindi, la nuova Soluzione Tecnica Minima Generale sarebbe del tutto identica a quella contenuta nel primo preventivo, salvo per il fatto che presenterebbe *“una STMG di connessione più vantaggiosa in quanto – grazie alla modifica richiesta dalla reclamante – è stato possibile ridurre notevolmente le opere di elettrodotto necessarie a connettere l'impianto alla rete”*;
- 167.il reclamante chiede, pertanto, che gli venga corrisposto l'indennizzo automatico da quantificarsi, ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

Con riferimento alle pratiche di connessione 123404477, 125369146, 125709848, 126123289, 127360975 e 136657498:

- 168.il gestore afferma che le pratiche di connessione non sono nella titolarità del reclamante, bensì intestate ad un soggetto terzo;

Con riferimento alle pratiche di connessione con codice di rintracciabilità 117359249, 123054528, 123400459, 124775306, 125878362, 125979680, 126226279, 132427422, 136652628, 138817150, 138823682 e T0684535:

- 169.il gestore afferma che i reclami sono infondati, in quanto i preventivi di connessione in questione (sia quelli emessi in risposta alla iniziale richiesta di connessione, sia quelli emessi in seguito alla richiesta di modifica del preventivo) hanno previsto interventi sulla rete elettrica avente tensione

superiore (media tensione) a quella a cui sarebbe stato erogato il servizio di connessione (bassa tensione); pertanto, il gestore ritiene di aver agito correttamente incrementando i tempi per l'emissione dei preventivi di connessione, come previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA;

- 170.il gestore evidenzia, infatti, che il *“TICA non prevede affatto che la maggiorazione della tempistica sia limitata al momento della domanda di connessione ovvero nel caso in cui non vengano variate le opere sulla rete di tensione superiore rispetto a quelle già previste nel preventivo oggetto di modifica (situazione peraltro nel caso in esame non sussistente dato che le opere di rete sono variate), atteso che l'articolo del TICA, lapalissiano nella sua formulazione, stabilisce che, ‘nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi’. Pertanto ogni qual volta sia previsto un intervento sulla rete di tensione superiore va applicata la maggiorazione dei termini, ciò appunto per consentire l'analisi sopraddetta”*.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

- 171.La regolazione applicabile alle presenti controversie e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, del TICA, prevede che al gestore di rete siano concessi 15 giorni lavorativi in più, rispetto al periodo di tempo normalmente previsto dalla regolazione, per predisporre un preventivo per la connessione che *“implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione”*; la ratio di detta previsione è che l'elaborazione di una soluzione tecnica di connessione più complessa, che interessi, cioè, parti della rete a un livello di tensione superiore a quello a cui sia erogato il servizio di connessione, necessiti di un tempo maggiore rispetto a quello necessario per elaborare un progetto di un impianto di rete per la connessione comprendente elementi al solo livello della tensione di connessione, considerato, generalmente, di più semplice progettazione;
- 172.ed invero, nelle fattispecie oggetto di reclamo, tutti e diciotto i preventivi per la connessione, elaborati dal gestore, nell'ambito delle pratiche di connessione con codice di rintracciabilità 117359249, 123054528, 123400459, 123404477, 124775306, 125369146, 125709848, 125878362, 125979680, 126123289, 126226279, 127360975, 132427422, 136652628, 136657498, 138817150, 138823682 e T0684535, prevedevano la realizzazione di elementi di rete in media tensione, ad un livello più elevato, quindi, della bassa tensione, cui il TICA prevede sia erogato il servizio di connessione per gli impianti di produzione associati alle medesime pratiche di connessione;

173. tuttavia, è opportuno rilevare che, mentre l'elaborazione di ciascuno dei primi preventivi per la connessione (oggetto delle successive richieste di modifica ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA) richiedeva, da parte del gestore, l'individuazione e la predisposizione della soluzione tecnica *ex novo*, i successivi preventivi, oggetto dei diciotto reclami di cui al presente provvedimento, risultano invece pressoché identici ai precedenti preventivi, dal momento che il reclamante aveva richiesto solo lo spostamento dell'impianto di produzione, avvicinandolo *de facto* alle linee elettriche già esistenti della rete di distribuzione interessate dalle diciotto connessioni. In particolare, tutt'e diciotto i nuovi preventivi non prevedevano modifiche del punto di inserimento sulla rete esistente (e quindi non modificavano l'impatto sulla rete esistente già valutato in sede di primo preventivo), apportando invece una rilevante riduzione delle linee in media tensione da realizzare per connettere gli impianti di produzione oggetto di reclamo;
174. a ben vedere, il gestore, per la predisposizione di tali preventivi, non ha dovuto effettuare alcuna progettazione *ex novo*, che implicasse la “*realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione*”, poiché tale attività era già stata compiuta nella predisposizione dei precedenti preventivi, per i quali il gestore aveva - correttamente - beneficiato dell'incremento di 15 giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA;
175. pertanto, considerata l'estrema semplicità della modifica da predisporre nei nuovi preventivi di connessione relativi alle pratiche di connessione oggetto dei presenti reclami, il ricorso, da parte del gestore, ai 15 giorni lavorativi aggiuntivi per elaborare i nuovi preventivi appare del tutto sproporzionato e, quindi, ingiustificato;
176. quanto, poi, al fatto che il gestore, nel predisporre i nuovi preventivi di connessione, abbia dovuto accertare che non fossero intervenute modifiche della condizione della rete nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste di modifica e l'elaborazione dei nuovi preventivi, si osserva che tale attività di verifica non rientra tra le ragioni che consentono l'incremento del tempo di messa a disposizione di un preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA; infatti, tale accertamento prescinde del tutto dall'individuazione di un impianto di rete che implichi la “*realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione*”;
- in conclusione, meritano accoglimento le richieste del reclamante di vedersi riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dalla vigente regolazione per il ritardo nella messa a disposizione dei preventivi di connessione alla rete

## **DELIBERA**

1. di accogliere i reclami presentati da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione 117359249, 123054528, 123400459, 123404477, 124775306, 125369146, 125709848, 125878362, 125979680, 126123289, 126226279, 127360975, 132427422, 136652628, 136657498, 138817150, 138823682 e T0684535;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di corrispondere alla Alta Energia S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione:
  - a) gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14, comma 1, del TICA:
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 117359249, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 123054528, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 123400459, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 123404477, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 124775306, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 125369146, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 125709848, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 125878362, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 125979680, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 126123289, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 126226279, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 127360975, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 132427422, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 136652628, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 136657498, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
    - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 138817150, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;

- con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 138823682, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
  - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0684535, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
- b) gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14, comma 1, del TICA maggiorati secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 5, del TICA:
- con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 125709848, per il ritardo ulteriore di 27 giorni lavorativi;
  - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 125979680, per il ritardo ulteriore di 5 giorni lavorativi;
  - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0684535, per il ritardo ulteriore di 27 giorni lavorativi;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*